

N. 00692/2016REG.PROV.COLL.

N. 03091/2009 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3091 del 2009, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali;

contro

...

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00014/2009, resa tra le parti,
concernente diniego rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per lavoratore straniero, di cui al
provvedimento SUI di Prato n.23413/2008.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e
udito per la parte appellante l'Avvocato dello Stato Paola Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con istanza del 28.11.2007 la srl ... con sede in Prato, ha chiesto allo Sportello Unico per
l'Immigrazione di Prato il nulla osta per la chiamata di un lavoratore marocchino, in qualità di
muratore di secondo livello, da valere sul contingente "flussi" relativo allo stesso anno 2007.

Con provvedimento n. 23413/2008 lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato respingeva la domanda, rappresentando che la ditta richiedente non aveva dato prova di una sufficiente capacità economica.

Avverso tale rigetto la società interessata ha proposto ricorso al T.A.R. Toscana (R.G. 2175/2008) deducendo che l'Amministrazione dichiaratamente non aveva tenuto conto del suo bilancio provvisorio relativo all'esercizio 2007, dal quale risultava – a suo dire – una situazione economica largamente sufficiente ai fini in questione.

1.1. Con sentenza semplificata n. 14/2009 il TAR Toscana (pronunciandosi direttamente all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso delle parti) accoglieva il ricorso, considerando che non appariva ragionevole il rifiuto di prendere in considerazione l'andamento economico dell'impresa relativo all'anno 2007, dal momento che l'istanza era stata presentata in prossimità della fine dell'anno (il 28.11.2007) e che anzi il provvedimento era intervenuto ad anno nuovo (2008) già inoltrato.

La sentenza afferma la doverosità di un riesame della pratica esteso ai risultati economici dell'esercizio 2007, senza condizionare in alcun senso le future valutazioni di competenza dell'amministrazione.

1.2. Avverso tale sentenza in epigrafe il Ministero dell'Interno ha proposto appello in epigrafe, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento

La controparte non si è costituita.

Con ordinanza 28 aprile 2009, n. 2130, la Sezione VI ha respinto la domanda cautelare in quanto all'Amministrazione dall'esecuzione della sentenza non derivava un danno grave ed irreparabile

Alla pubblica udienza del 26.2.2015, udito l'Avvocato dello Stato per il Ministero dell'Interno, la causa è passata in decisione.

2. In diritto il Collegio osserva preliminarmente che si potrebbe dubitare, quanto meno, della attuale persistenza in capo all'Amministrazione dell'interesse a portare in decisione l'appello in epigrafe, atteso che, di fatto, il SUI di Prato non ne ha mai sollecitato la decisione né ha presentato memorie difensive, prodotto documenti o dato notizie riguardo agli sviluppi della vicenda .

Tale profilo preliminare, comunque, non merita approfondimento in quanto nel merito l'appello appare, comunque, manifestamente infondato.

2.1. Premesso che la sentenza appellata non ha negato che spettasse all'amministrazione verificare accuratamente la capacità economica dell'impresa che chiedeva l'autorizzazione a chiamare un lavoratore straniero, appare evidente che il punto in discussione è solo se l'amministrazione dovesse tener conto, o meno, dei risultati della gestione economica dell'impresa nell'anno 2007: anno ancora in corso (sia pure solo per pochi giorni) al momento della presentazione dell'istanza, ma già concluso nel momento in cui l'amministrazione emetteva il suo provvedimento.

Sul punto dall'esame dei motivi di appello non sono emerse valide ragioni, che inducano il Collegio a discostarsi dall'iter logico seguito dalla sentenza di primo grado.

Infatti, pur considerando meritevole di attenta ponderazione l'esigenza di prevenire gli inconvenienti che deriverebbero dall'assunzione di lavoratori eccedenti il fabbisogno delle singole imprese, a tal fine l'Amministrazione deve tener conto (anche) dell'annata più recente, purché se ne abbia una documentazione attendibile.

2.2. Come si legge nella sentenza del TAR, premesso che l'Amministrazione è onerata di indagare la complessiva capacità del datore di lavoro di sostenere i costi dell'assunzione alla luce di tutti gli elementi disponibili, non può dubitarsi del dovere dell'Amministrazione medesima di vagliare tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria procedimentale, ancorché sopravvenuti alla presentazione dell'istanza di rilascio del nulla osta, posto che la valutazione della capacità economica deve, comunque, rivestire carattere di attualità.

Per le esposte considerazioni, quindi, l'appello va respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparte.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello .

Nulla per le spese di questo grado .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore